



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL sindaco@comune.sampeyre.cn.it

E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI IDONEE GRONDAIE FABBRICATO IN VIA ROMA AL NUMERO CIVICO 62

Ordinanza n. 81
Prot. 8193

Sampeyre 14 NOV. 2018

IL SINDACO

Considerato che il fabbricato in Sampeyre a Via Roma al numero civico 62, di proprietà del sig. SORASIO ALDO residente a Saluzzo in Via Silvio Pellico n. 19 dispone di grondaie vecchie e fatiscenti che con le loro costanti perdite di acqua piovana arrecano danni alla sede stradale con pregiudizio della sicurezza del transito pedonale e veicolare su detta strada, oltre a provocare nella stagione invernale il formarsi di pericolose lastre di ghiaccio sui sedime pubblico di passaggio, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, per eliminare, tempestivamente, il pericolo di ulteriori danni alla sede stradale, e ripristinare le condizioni di sicurezza del transito pedonale e veicolare in tutto l'arco dell'anno;

Ai sensi dell'art.40 comma 3 dello Statuto Comunale vigente approvato con delibera C.C. n.7 del 6/2/2009 e modificato con delibera C.C. n.27 del 30/5/2011;

ORDINA

è fatto obbligo al sig. SORASIO ALDO residente a Saluzzo in Via Silvio Pellico n. 19 e/o altri comproprietari non cogniti di dotare il fabbricato di proprietà in Sampeyre a Via Roma al numero civico 62, di idonee di idonee grondaie e relative tubazioni discendenti da far confluire nella fognatura comunale con ripristino a regola d'arte della sede stradale interessata dallo scavo;

ASSEGNA

il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza per provvedere in merito, precisando che, in caso di inadempimento:

- il Comune provvederà direttamente con spese a carico dei proprietari inadempienti;
- per l'inadempimento saranno comminate le sanzioni pecuniarie di legge;
- saranno addebitate, inoltre, ai proprietari inadempienti le spese del ripristino dei danni sulla carreggiata stradale;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;

La presente ordinanza ad integrazione e conferma della precedente ordinanza n.68 prot.7072 del 28/9/2018.

La presente ordinanza deroga alla normativa di cui alla L.R. 45/89 in merito alle disposizioni relative ai movimenti di terra, deroga inoltre ai vincoli ambientali, alle disposizioni in materia di edilizia privata e pubblica, in materia di rilascio di permesso di costruire ed alle norme delle LL.RR. 20/89 e 32/08 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004.

I dipendenti operatori di questo Comune sono incaricati della notifica della presente ordinanza.



**IL SINDACO
(AMORISCO DR. DOMENICO)**